



Regolamento per l'organizzazione e la gestione del percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

[D.R. n. 2178/2020 del 30 dicembre 2020 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1472/2018 del 6 settembre 2018 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1229/2017 del 2 ottobre 2017 - Emanazione](#)

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende:
 - per Decreto Legislativo il Decreto Legislativo n. 59 del 13/4/2017;
 - per Decreto Ministeriale il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10/08/2017;
 - per PF24 il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, attivato ai sensi del Decreto Ministeriale;
 - per corsisti coloro che abbiano presentato domanda di preiscrizione al PF24 (articolo 4 presente Regolamento);
 - per AFS le Attività Formative Specifiche nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
 - per corsi coerenti gli insegnamenti universitari offerti dall'Università di Pisa riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale;
 - per Corso di Laurea, un Corso di Laurea Vecchio Ordinamento (L. n.341 del 19/11/1990) Laurea triennale, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico (D.M. n.509 del 03/11/1999 e n.270 del 22/10/2004) o titolo equivalente

Articolo 2 Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale, l'Università di Pisa prevede un Percorso Formativo per l'acquisizione di 24CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24).
2. Con il PF24, l'Università di Pisa garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del Decreto Legislativo sia attraverso gli insegnamenti ordinari offerti dall'Università di Pisa sia attraverso le AFS, eventualmente attivate di anno in anno e

sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 corsi coerenti o AFS da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Ministeriale.

3. L'elenco delle AFS e dei corsi coerenti sarà pubblicato sulla pagina web appositamente dedicata dell'Università di Pisa, ogni a.a., in tempo utile per la presentazione dei piani di studi da parte degli interessati.

4. La carriera di ogni iscritto al PF24 termina il 31 luglio dell'a.a. di iscrizione. Entro tale data, il corsista deve sostenere tutti gli esami relativi alle attività didattiche ricomprese nel piano di Studi approvato (AFS, corsi coerenti, insegnamenti ordinari approvati).

5. abrogato

Articolo 3 Comitato di gestione

1. Con Decreto Rettorale contestuale o precedente a quello che stabilisce i termini per la preiscrizione (art.4.2) è istituito, il comitato di gestione del PF24 che sarà composto da almeno due docenti strutturati dell'Università di Pisa e dal responsabile dell'organizzazione didattica del PF24.

2. Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

- definire il PF24 con l'elenco degli insegnamenti a priori riconosciuti coerenti, e la determinazione delle AFS;
- valutare i presentati dai corsisti, in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale, ed in particolare la loro coerenza rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del Decreto stesso. Tale valutazione include anche la decisione sulle richieste di riconoscimento, nel PF24, di crediti formativi già acquisiti.

Articolo 4 Preiscrizione al PF24

1. La preiscrizione al PF24 consente la presentazione dei piani di studi per l'ottenimento dei 24 CFU previsti dal Decreto.

2. La preiscrizione potrà essere effettuata nei termini annualmente definiti con Decreto Rettorale.

3. Per preiscriversi al PF24 è necessario:

- presentare la relativa richiesta allegando contemporaneamente una proposta di Piano di Studio (ordinario o individuale);
- pagare gli oneri amministrativi annualmente stabiliti (comprensivi delle spese di bollo) dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti. Sono esentati dal pagamento di tali oneri amministrativi (fatto salvo il pagamento delle spese di bollo) le persone con disabilità dichiarata, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e coloro che, alla data di presentazione della domanda, risultino essere studenti iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università di Pisa per l'a.a. di riferimento del PF24.

4. Non possono preiscriversi al PF24 gli iscritti ad un Corso di Laurea presso un altro Ateneo. Possono

preiscrivere coloro che sono contemporaneamente iscritti ad un Dottorato di Ricerca o ad una Scuola di Specializzazione presso altro Ateneo, solo con l'attivazione di una convenzione che preveda la validità reciproca del percorso formativo effettuato dal corsista.

Articolo 5

Organizzazione e struttura delle attività formative specifiche (AFS)

1. Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del Decreto Ministeriale.
2. Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo (dunque ogni attività prevedrà 36 ore di didattica frontale).
3. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.
4. Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.
5. Per ogni AFS sono previsti almeno due appelli di esame, separati tra loro da almeno tre settimane. L'ultimo appello dovrà comunque concludersi prima del 31 luglio dell'a.a. di iscrizione.
6. abrogato
7. La prova di un'AFS già superata non può essere ripetuta. Per sostenere la prova finale di una AFS occorre essere iscritti al PF24, che l'AFS sia stata prevista nel piano di studi approvato dal Comitato di Gestione, essere in regola con il pagamento della contribuzione.

Articolo 6

Iscrizione e tasse

1. Per perfezionare l'iscrizione al PF24 è sufficiente il pagamento della tassa di iscrizione, nei termini stabiliti annualmente con Decreto Rettorale, da parte del corsista che abbia già effettuato la preiscrizione.
2. La tassa di iscrizione è calcolata sulla base dei contributi dovuti per ciascuna AFS o corso coerente ricompreso nel piano di studi approvato dal Comitato di gestione. L'ammontare del contributo dovuto per ciascuna AFS o corso coerente è stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria dell'Università di Pisa.
Il pagamento della tassa di iscrizione permette al corsista di sostenere, esclusivamente entro e non oltre il 31 luglio dell'a.a. di iscrizione al PF24, i corsi previsti nel piano di studi approvato dal Comitato di Gestione consultabile nella pagina personale del portale ALICE utilizzando le credenziali personali
3. La tassa di iscrizione non è dovuta:
 - dagli iscritti ad un corso di laurea o ad un Dottorato o Scuola di Specializzazione dell'Università di Pisa nell'anno accademico di iscrizione;
 - a domanda, dalle persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - a domanda dalle persone con un'invalideria dichiarata pari o superiore al 66%.
4. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Ministeriale, si può richiedere la riduzione della tassa

di iscrizione presentando, nei termini indicati annualmente, la relativa domanda in base all'ISEE calcolato per il diritto allo studio universitario in corso di validità.

5. abrogato

6. In caso di mancato pagamento della tassa d'iscrizione entro i termini previsti, non sarà più possibile perfezionare l'iscrizione, con conseguente perdita di efficacia della preiscrizione e non ammissione al percorso formativo per il relativo anno accademico.

Articolo 7

Presentazione e valutazione dei piani di studi

1. Il Piano di Studi da presentare per iscriversi al PF24 dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.5, commi 1.b) e 2.b) del Decreto Legislativo.

In particolare, il piano di studi può essere:

- ordinario, qualora il corsista non chieda il riconoscimento di CFU pregressi e vi inserisca tutte le AFS o, in sostituzione, uno o più corsi coerenti. Il piano di studi ordinario è automaticamente accettato;
- individuale, qualora il corsista sostituisca tutte o parte delle attività comprese nel piano di studi ordinario con il riconoscimento di CFU pregressi (ovunque conseguiti) e/o CFU da conseguire tramite insegnamenti previsti nell'offerta didattica dell'Università di Pisa non ricompresi tra le AFS o i corsi coerenti. I piani di studio individuali verranno valutati dal Comitato di gestione al fine della loro approvazione.

Il corsista non iscritto ai corsi di laurea dell'Università di Pisa nell'anno accademico di riferimento, nel piano di studi può richiedere il riconoscimento dei CFU già sostenuti e può inserire solo le AFS, fatta salva la possibilità di comunicare al Comitato di gestione entro una settimana dalla presentazione del piano di studi, la volontà di sostituire una o più AFS (presenti nel piano di studi) con uno o più corsi coerenti.

2. Il Piano di Studi, dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

3. Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto Ministeriale, il Piano di Studi potrà prevedere l'inserimento di attività formative in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, diversificate a seconda della classe di concorso di interesse.

4. Nella compilazione del Piano di Studi si dovrà tener presente che:

- le AFS sono indivisibili;
- eventuali corsi diversi dalle AFS dovranno essere inseriti nella loro interezza e non in parte;
- non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche.

5. Nella presentazione del Piano di Studi individuale il corsista potrà richiedere:

- il riconoscimento di crediti pregressi. Sarà necessario allegare un'autocertificazione che riporti: il numero di crediti e il Settore scientifico disciplinare dell'attività della quale il corsista richiede il riconoscimento, l'istituzione nella quale sono stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma

telematica o meno, il programma dell'attività formativa corrispondente, la data di conseguimento, il voto ottenuto;

- di espletare gli obblighi formativi tramite attività formative diverse dalle AFS e dai corsi coerenti di cui all'articolo 2 comma 3. Sarà necessario allegare una descrizione che includa il tipo di attività formativa (telematica o meno) e il programma dell'attività formativa corrispondente ai CFU che si vogliono acquisire.

6. I piani di studi individuali dovranno essere approvati dal comitato di gestione, che ne valuterà la coerenza, per settore scientifico-disciplinare, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del Decreto. Il comitato di gestione darà il suo parere entro un mese dalla presentazione del Piano di Studi. In caso di parere negativo, il comitato di gestione indicherà le attività formative presenti nell'elenco delle AFS o corsi coerenti da includere nel Piano di Studi affinché sia approvato.

Articolo 8

Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del Decreto Ministeriale, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio Piano di Studi entro e non oltre il 31 luglio dell'a.a. di iscrizione al PF24.

2. Il corsista che non consegua entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione tutti i crediti previsti dal Piano di Studi approvato, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi ma soltanto l'attestazione delle AFS di cui ha superato la prevista prova finale. In questo caso, per ottenere la certificazione presso l'Università di Pisa, il corsista dovrà:

- preiscriversi al PF24 nell'a.a. successivo, pagando nuovamente i relativi oneri amministrativi;
- presentare un nuovo Piano di Studi, eventualmente avvalendosi della attestazione delle attività precedentemente conseguite;
- pagare la tassa d'iscrizione relativa alle attività formative mancanti.

Articolo 9

Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio Laurea dell'Università

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 Decreto Ministeriale, per gli studenti dei corsi di laurea dell'Università di Pisa che si iscrivono la durata normale del corso di laurea frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

2. Gli studenti dei corsi di laurea dell'Università di Pisa che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PF24 possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari all'interno di un Piano di Studi, eventualmente individuale, per il proprio corso di laurea. La richiesta dev'essere indirizzata al consiglio di corso di studio laurea, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il progetto formativo del corso di laurea.

Articolo 10
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge in materia e ai Regolamenti dell'Università di Pisa.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico dell'Università e sarà applicabile a partire dall'a.a. 2020/2021.